

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2651

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del Consiglio regionale delle Marche

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 2003

—————

Modifica all’articolo 126 della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge alle Camere di revisione costituzionale mira a riportare in termini di maggior coerenza politica la clausola *simul stabunt aut simul cadent* indicata dal vigente articolo 126 della Costituzione a proposito dei rapporti tra Presidente della Giunta e Consiglio regionale. Se tale clausola ha pieno senso politico ed istituzionale nel caso di dimissioni volontarie del Presidente o di voto di sfiducia da parte del Consiglio, non si può dire altrettanto per i casi di morte o di impedimento permanente: casi nei quali non sono in questione assetti politici. Altrettanto può dirsi per le dimissioni motivate da incompatibilità soprav-

venute, come potrebbe essere per esempio l'elezione a cariche parlamentari o governative. Quindi il disegno di legge esclude l'operatività della clausola *simul [...] simul* per queste ipotesi «non politiche». Correlativamente, affida agli Statuti regionali la determinazione dei modi di sostituzione del Presidente nei casi in cui la sua uscita di carica non comporti lo scioglimento del Consiglio.

Ad evitare poi la possibile strumentalizzazione della «questione di fiducia» da parte del Presidente si affida agli Statuti l'indicazione delle materie sulle quali la questione stessa può essere posta.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 126
della Costituzione)*

1. Il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione e le dimissioni volontarie dello stesso, non dovute ad impedimento permanente o a incompatibilità sopravvenuta, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti del Consiglio. Lo Statuto regionale disciplina le materie sulle quali il Presidente può porre la questione di fiducia; disciplina inoltre le modalità di sostituzione del Presidente, anche eletto direttamente, in caso di morte o di impedimento permanente o di incompatibilità sopravvenuta o di dimissioni motivate con impedimento permanente.».

